

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 30/05/2024

FATTO

Con ricorso pervenuto il 1.03.2024 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante delegazione di pagamento, sottoscritto nel 2019. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione del rimborso di € 696,00, oltre interessi, quale quota corrispondente al periodo di finanziamento non goduto delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione. Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, che l'importo riconosciuto al ricorrente sia decurtato di quanto già rimborsato, pari ad € 1.521,46, a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale. Rileva che:

- il diritto alla riduzione del costo totale del credito, sancito dall'art. 125 *sexies* TUB sia nella nuova sia nella vecchia versione, incontra il limite della disciplina civilistica in materia di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), principi generali e inderogabili dell'ordinamento europeo e nazionale, che consentono di escludere dai costi oggetto di rimborso quelli di cui il consumatore ha già interamente e compiutamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra i quali rientrano, a pieno titolo, gli oneri erariali, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione;
- la rimborsabilità dei soli costi aventi natura ricorrente in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di



mutui immobiliari (C- 555/21). Quest'ultima ha, infatti, sostenuto che l'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17/UE nel prevedere il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito doveva essere interpretato nel senso che esso non osta a *“una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”*. Con tale pronuncia la CGUE sostanzialmente ha riconosciuto che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, solo i costi legati alla durata del contratto possono essere oggetto di rimborso;

- le commissioni di intermediazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto oneri volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto;

- che vista la natura non ricorrente delle commissioni di istruttoria, detti costi non sono retrocedibili.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2023.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

*Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”*.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 440,34, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI